IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

EX ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 01.2011 E D.P.G.R. DELLA CAMPANIA N° 55 DEL 27.02.2012
VIA DE GASPERI N°28 C/O ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE CAMPANIA, NAPOLI
EMAIL: COMMISSARIO@TMVNAPOLI.EU

Prot. N° 77/COMM/2013 **Napoli 15.10.2013**

Segreteria
Pavimenti
Romano

17/10/13

Spett.le
Regione Campania
c.a. Presidenza
On.Dott. Stefano Caldoro
fax 081.7962320
c.a. Assessore all' Ambiente
On.Dott. Giovanni Romano
fax 081.7963207
Spett.le
c.a. Coordinatore area generale di coordinamento 21
dott. Raimondo Santacroce

Oggetto: Trasmissione quinta relazione delle attività relativa al termovalorizzatore per lo smaltimento delle balle stoccate sui siti di stoccaggio in regione Campania.

Si invia in allegato la relazione di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. ing. Alberto Carotenuto
Alberto Carotenuto

6186/SP
18 OTT. 2013

QUINTA RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 1. COMMA 2 E 2BIS DEL D.L. 26.11.2010 N. 196 CONVERTITO IN LEGGE N. 1 DEL 24.01.2011 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERMOVALORIZZATORE PER I RIFIUTI STOCCATI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 BIS DEL D.L. 90/2008 E SS.MM.II

Il sottoscritto Prof. Ing. Alberto Carotenuto, nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 2 bis del D.L. 26.11.2010 n. 196 convertito con modifiche in legge 24.01.2011 n. 1 e ss.mm.ii., con DPGR n. 55 del 27.02.2012, in base al comma 5 del citato decreto di nomina restituisce la seguente quinta relazione sullo stato degli adempimenti e delle attività svolte.

Procedura di gara

La procedura di dialogo competitivo per la concessione del termovalorizzatore per lo smaltimento delle balle di CdR stoccate in regione Campania è stata pubblicata in data 12.08.2013 sulla GUCE n. 2013/S 154-269355, rettificata con supplemento n. 2013/S 127540 del 20.09.2013 nonché sulla GURI n. 94 del 12.08.2013.

Alla data di scadenza del bando fissata per l'11.10.2013 sono pervenute due richieste di partecipazione al dialogo competitivo da parte della società A2A ambiente s.r.l. e dall'ATI Astaldi (mandataria) – TME s.p.a Termomeccanica Ecologia s.p.a (mandante).

In data 14.10.2013 è avvenuta la prima seduta della procedura per la verifica dei requisiti tecnici e finanziari delle due ditte. Entrambe sono state ammesse alla fase successiva del dialogo, anche se A2A è stata ammessa con riserva.

Proprietà delle balle del CdR

Sul maggior quotidiano della città è stata pubblicata la notizia che il Capo Unità Tecnica Amministrativa del Dipartimento della Protezione Civile ha asserito che le eco balle stoccate nel periodo 2001-2005 sono di proprietà della ex Concessionaria Fibe/Fibe Campania.

Lo scrivente ha inviato, con nota del 10.10.2013 prot. n. 72, specifica richiesta al citato Capo Unità Tecnica per ottenere maggiori dettagli in merito.

Nelle more lo scrivente ha acquisito per le vie breve il parere del consulente dell'unità, avvocato dello Stato Adriana Cuoccio, in merito alla citata questione.

A riguardo lo scrivente evidenzia che:

- in data 22.05.2012 prot. 16/COMM/2012 è stato richiesto all'Avvocatura dello Stato un parere sulla proprietà delle balle di CdR stoccate in Regione Campania
- in data 23.08.2012 prot. 25/COMM/2012 è stato sollecitato ulteriormente tale parere sulla proprietà delle balle di CdR stoccate in Regione Campania
- in data 23.10.2012 prot. 35/COMM/2012 ha inviato all'Avvocatura dello Stato di Napoli Sentenza del Consiglio di Stato n. 00290/2010 REG. DEC N. 06312/2009 REG. RIC. Nella quale si evince l'insussistenza di qualsiasi obbligo gestorio da parte di Fibe/Fibe Campania di uffici, siti e impianti utilizzati in ogni tempo nel sistema integrato di smaltimento dei rifiuti in Campania. Sembrerebbe, quindi, evincersi implicitamente l'impossibilità di poter escludere da un obbligo gestorio, anche solo in termini economici, il proprietario delle balle stoccate in un sito.
- in data 13.12.2012 prot. 144/COMM/2012 è stato ulteriormente sollecitato il parere già richiesto con nota del 23.10.2012

Tutte le citate richieste di parere non hanno avuto riscontro.

Lo scrivente pur non volendo in alcun modo entrare nel merito del citato parere dell'Avvocatura dello Stato reso all'Unità Tecnico Amministrativo evidenzia che quanto addotto sulla proprietà delle balle di CdR hanno motivazioni di carattere risarcitorio in termini di danno ambientale.

A riguardo lo scrivente sottolinea che il quadro normativo del legislatore sembrerebbe inoltre prevedere l'obbligo per lo scrivente Commissario di smaltire tutte le balle di CdR stoccate nella Regione Campania. Infatti:

Legge 14 luglio 2008, n. 123

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2008

Art. 8-*bis.Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori*

1. *Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del*

mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita' per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile».

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39

Art. 10 Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti e' realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania.

LEGGE 24 marzo 2012, n. 28

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0049)

5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' sostituito dal seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti e' realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale"».

Premesso ciò lo scrivente non può non esprimere le proprie preoccupazioni per le implicazioni della posizione, a dir poco tardiva, dell'Unità Tecnico Amministrativa sulla realizzazione del Termovalorizzatore di Giugliano ed anche sull'uso attuale del Termovalorizzatore di Acerra.

Giova, infine, ricordare che lo strumento concessorio voluto dal legislatore per la realizzazione del TMV di Giugliano si basa sui ricavi della conversione energetica del potere calorifico del rifiuto che deve essere considerato di fatto alla stregua di un vero e proprio combustibile, con quel che ne consegue in termini economici.

In conclusione, visto lo stato attuale della vicenda, lo scrivente ha la necessità di avere esplicita autorizzazione al prosieguo delle sue attività considerando che la procedura di dialogo competivo verte sulla concessione di un termovalorizzatore il cui piano economico finanziario è basato solo sui ricavi della vendita dell'energia elettrica al GSE con incentivo CIP6 ottenuta dal processo di conversione energetico delle balle di CdR.

Situazione in merito alla turbativa dell'ordine pubblico conseguente all'emanazione del bando di gara

Da quanto si evince dalla lettura di tutti i quotidiani, dalla pubblicazione del bando si è attivata una forte protesta popolare da parte della popolazione di Giugliano e dei comuni limitrofi che è più volte sfociata in manifestazioni di piazza, non ultima quella del giorno 14. c.m. con occupazione temporanea degli uffici dell'assessorato regionale all'ambiente e blocco del traffico cittadino. A riguardo lo scrivente non può che esprimere la propria preoccupazione per il prosieguo delle attività.

Infine, considerando che da più parti sono state avanzate proposte varie tecnologie per il recupero ed il riciclo delle balle di CdR, lo scrivente ritiene doveroso evidenziare che sul mercato oramai sono giunte a maturazioni tecnologie di conversione diverse dalla combustione, in particolare quella connessa all'utilizzo di torce al plasma di seguito brevemente descritta.

Trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante l'impiego delle torce al plasma

Come noto la torcia al plasma è un dispositivo che genera un flusso diretto di plasma da un ugello in seguito all'applicazione di una opportuna differenza di potenziale tra due elettrodi.

Tra le molteplici applicazioni pratiche di tale tecnologia è incluso anche l'utilizzo per impianti di termovalorizzazione di rifiuti. L'aspetto fondamentale di tale tecnologia è che il processo (pirolisi) si svolge in assenza di ossigeno (che equivale a dire assenza di processo di combustione o di incerimento) ed il rifiuto viene parzialmente convertito in un gas combustibile chiamato syngas. L'assenza di combustione, ovviamente, elimina tutte le problematiche ambientali connesse con tale processo.

Il reattore chimico dove avviene la conversione lavora, a seconda delle applicazioni, tra circa 4000 e 7000 °C, ciò permette, tra l'altro, che le scorie del processo, opportunamente raffreddate, sono convertite in pezzi granulari completamente inerti che possono essere usati come conglomerati o modellati a forma di mattoni o altro materiale da costruzione. Il processo non comporta ulteriori scarti o scorie.

Il syngas, viceversa, può essere utilizzato per un impianto di produzione dell'energia elettrica o ancora meglio per impianti con applicazioni cogenerative.

Ne consegue, che da un punto di vista ambientale tale impianto presenta di gran lunga un minore impatto rispetto ai tradizionali termovalorizzatore.

Si sottolinea, altresì, che un impianto al plasma rispetto agli impianti tradizionali, ha la possibilità di trattare, in maniera perfettamente analoga al RSU senza ulteriori controindicazioni, rifiuti pericolosi e tossici (rifiuti medicali, pneumatici, amianto, ecc) ed infine ceneri e scorie provenienti da processi di combustione dei tradizionali termovalorizzatore (vedi TMV di Acerra) nonché terreni contaminati e materiali solidi provenienti da discariche da bonificare.

Infine, la gassificazione al plasma produce emissioni di carbonio pari a meno della metà dei tradizionali termovalorizzatori (dati EPA) e non necessita, quindi, di camini di elevata lunghezza; inoltre, presenta rendimenti di conversione dell'energia elettrica più elevati dal 20% al 50% in più rispetto ad impianti con analoga finalità ma diversa tecnologia.

Nel mondo, soprattutto in Giappone, esistono numerosi impianti al plasma in esercizio dal 2002 per lo smaltimento dei rifiuti. Attualmente è in fase di conclusione la realizzazione di un impianto di gassificazione nel Regno Unito di potenzialità pari a 350.000 tonn/anno di RSU per la produzione di idrogeno.

Si informa che la tecnologia non è soggetta a regime di monopolio ma esistono numerosi soggetti che operano sul mercato in regime concorrenziale.

Elencati gli aspetti positivi di tale tecnologia corre l'obbligo allo scrivente sottolineare che i costi di realizzazione e di gestione dei relativi impianti sono considerevolmente più elevati rispetto ai tradizionali termovalorizzatori di pari potenzialità.

Pertanto malgrado lo scrivente intende porre all'attenzione, nell'ambito della propria funzione e nei limiti previsti dalle regole del dialogo competitivo, alle ditte partecipanti alla procedura anche tale tecnologia non può non esprimere alcune riserve sull'interesse economico finanziario delle partecipanti per l'applicazione di tale tecnologia.

Si sottolinea, però, che le caratteristiche sopra elencate di un impianto al plasma in merito al trattamento dei rifiuti pericolosi e di terreni contaminati, inquadrate nel contesto della necessità di bonificare l'area di Giugliano dalle discariche abusive, potrebbe creare le giuste sinergie tali da

poter superare le problematiche sopra esposte, ma in questo caso il progetto del TMV dovrebbe essere inquadrato in ottica più grande e più complessa. Tale progetto non rientra nei compiti dello scrivente Commissario, il quale ha esposto questo punto di vista in un ottica esclusivamente propositiva, ritenendo personalmente che il giusto malessere sociale manifestatosi dalla popolazione locale possa essere superato da una iniziativa che sposi le linee generali sovra esposte.

Commissario Straordinario
Prof. Ing. Alberto Carotenuto
Alberto Carotenuto